

A  
1000

Con sentenza 23 luglio/ 5 ottobre 1992, passata in giudicato il Tribunale ha omologato il concordato

Con ordinanza collegiale del 23-26 marzo 1993 il Tribunale autorizzato la vendita in blocco del patrimonio ceduto

Con decreto collegiale del 20-22 luglio 1993 il Tribunale autorizzato il liquidatore dei beni a stipulare "atto quadro"

#### I) LA SENTENZA

Accertata l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi e nonchè le condizioni previste dai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 160 del Codice di Procedura Civile, al Tribunale non restava che valutare, nella fase processuale di controllo di merito, per accertare la convenienza del concordato per i creditori rispetto al fallimento e l'effettiva sufficienza dei beni ceduti a garantire il pagamento dei debiti nella misura richiesta dalla legge

Gli ulteriori accertamenti sulla meritevolezza e sulla regolare tenuta della contabilità, a seguito delle più recenti giurisprudenze di legittimità, apparivano soccombenti rispetto ai necessari requisiti della convenienza e della congruità

Si deve affermare che la sentenza emessa dal Tribunale il 23 luglio/5 ottobre 1992 che ha recepito la volontà della maggioranza dei creditori espressa in sede di adunanza, di per sé non ha causato alcun danno ai medesimi creditori.

La sentenza che ha omologato il concordato ha fissato, con le modalità di esecuzione dello stesso, due percorsi: la cessione